


Pubblicato il 04/03/2021

N.01411 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 01652/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, proposto da

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Patarnello, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, Antonio Catricala', con domicilio digitale comeda PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Ancl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Patarnello, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Baglivo in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del messaggio INPS n. 72 dell'11 gennaio 2021, indirizzato alla Direzione Centrale Entrate e alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, avente ad oggetto “Esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell'esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell'esonero alle tredicesime mensilità - Chiarimenti”, nella parte in cui, al punto 4, stabilisce che “la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte”;

- del successivo messaggio INPS n. 170 del 15 gennaio 2021, indirizzato alla Direzione Centrale Entrate, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, avente ad oggetto “Esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione Sud). Applicabilità dell'esonero alla tredicesima mensilità - Chiarimenti sulla compilazione di Uniemens Lista PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti”;

- nonché, in via subordinata, anche della Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, recante le istruzioni operative e contabili per l'applicazione dell'agevolazione concessa con l'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020;
- di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che vengono impugnate le circolari, in epigrafe indicate, con cui si dà attuazione alla normativa di urgenza in materia di decontribuzione riguardante, in particolare, la corresponsione della tredicesima mensilità;

Considerato – impregiudicata ogni valutazione sulla questione di giurisdizione nonché sulle specifiche questioni di merito – che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente, e ciò al fine di pervenire alla fase della decisione di merito *re adhuc integra*;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare e di sospendere l'efficacia *in parte qua* degli atti impugnati fino alla definizione nel merito del ricorso, per il quale viene fissata l'udienza pubblica del 18 maggio 2021, rinviando alla stessa udienza anche la statuizione in merito alle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati nei termini indicati in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 maggio 2021;
- c) spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**